

# DELIBERAZIONE N° XI / 6833

Seduta del 02/08/2022

Presidente ATTILIO FONTANA

Assessori regionali LETIZIA MORATTI Vice Presidente

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

**GUIDO GUIDESI** 

**ALESSANDRA LOCATELLI** 

LARA MAGONI

ALAN CHRISTIAN RIZZI

FABIO ROLFI FABRIZIO SALA MASSIMO SERTORI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Fabio Rolfi

#### Oggetto

APPROVAZIONE DELLE INTEGRAZIONI ALLA D.G.R. N. X/ 564 DEL 2/8/2013 AD OGGETTO: "DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA BANCA DATI REGIONALE DEI RICHIAMI VIVI DI CATTURA E DI ALLEVAMENTO, APPARTENENTI ALLE SPECIE DI CUI ALL'ART. 4 DELLA L. 157/92, DETENUTI DAI CACCIATORI PER LA CACCIA DA APPOSTAMENTO E IN MERITO ALLE MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEI RICHIAMI VIVI DI CATTURA PREVISTE ALL'ART. 5 DELLA L. 157/92"

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Andrea Massari

Il Dirigente Franco Claretti

L'atto si compone di 10 pagine di cui 4 pagine di allegati parte integrante



# Regione Lombaraia

**VISTE:** 

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici; ed in particolare l'art. 9, comma 1, lett. c), ai sensi del quale è possibile derogare al divieto di catturare esemplari di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato, solo in presenza di condizioni rigidamente controllate;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- il "Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici" come sottoscritto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 30/3/2017 (G.U. Serie Generale n. 120 del 25 maggio 2017);
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della I.r. 19/2015 e all'articolo 3 della I.r. 32/2015";
- il Regolamento regionale 4 agosto 2003 n. 16 "Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della I.r. 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria", come modificato con DGR n. 6712 del 25/07/2022;
- la D.G.R. n. X/ 564 del 2/8/2013 ad oggetto: "Determinazioni in merito alla banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento, appartenenti alle specie di cui all'art. 4 della L. 157/92, detenuti dai cacciatori per la caccia da appostamento e in merito alle modalità di identificazione dei richiami vivi di cattura previste all'art. 5 della L. 157/92";

**PRESO ATTO** che, l'art. 17 comma 1 lett. b) della l.r. 8/2021 avendo abrogato i commi 5 bis e 5 quater della l.r. 26/1993, che prevedevano l'istituzione della banca dati dei richiami vivi, ha implicitamente abrogato anche tutti i provvedimenti attuativi sopra citati e che, invece la sentenza della Corte



Costituzionale n. 126/2022 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lett. b) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8 ha determinato la reviviscenza dei citati commi 5-bis e 5-quater dell'articolo 26 della l.r. 26/93;

**RITENUTO** pertanto necessario ripristinare l'operatività della banca dati regionale costituita nel 2013 con la DGR n. X/564 del 02/08/2013 e con i relativi provvedimenti attuativi;

**PRESO ATTO** altresì che in data 14/1/2022 è stata nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 856 la consulta faunistico - venatoria regionale che, ai sensi dell'art. 3 della L.r. 26/93, può formulare proposte e partecipare alla elaborazione della normativa e delle direttive regionali, nonché degli strumenti e dei contenuti della pianificazione e della programmazione faunistico-venatoria e alla definizione del calendario venatorio;

**CONSIDERATO** che la Consulta faunistico venatoria regionale di cui sopra si è riunita in data 8/2/2022 e 14/5/2022 anche al fine di orientare la Giunta in alcune importanti scelte di programmazione e pianificazione della materia venatoria tra le quali la necessità di disciplinare alcuni aspetti inerenti agli anelli dei richiami vivi che possono essere rilasciati, come da normativa vigente, da parte di associazioni, enti ed istituti ornitologici legalmente riconosciuti, che in Lombardia sono rispettivamente FOI e AMOV, con particolare riferimento alla necessità di stabilire le caratteristiche tecniche degli anellini di riconoscimento dei richiami vivi d'allevamento;

**DATO ATTO** che è stato chiesto a Ispra, con nota Protocollo M1.2022.0047465 del 17/03/2022, e a Izler (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini"), con nota Protocollo M1.2022.0048030 del 17/03/2022, di individuare i contrassegni identificativi da apporre ai nuovi soggetti appartenenti alle specie di richiami vivi utilizzati dai cacciatori, in particolare quale tipologia di anellini sia la più indicata tra quelli in acciaio inox, duralluminio o teflon con inserimento di microchip, nonché di valutare l'adeguatezza di tali contrassegni relativamente al benessere animale e all'inamovibilità (ai sensi dell'art. 5 c. 7 della legge 157/92 e dell'art. 26 c. 1 della I.r. 26/93);

#### PRESO ATTO:

 della nota di ISPRA prot. n. M1.2022.0064920 del 13/4/2022 avente ad oggetto "Identificazione richiami vivi di allevamento - richiesta valutazione di adeguatezza materiale anellini", con la quale vengono fornite alcune



indicazioni sulle specifiche degli anelli affinché siano garantiti il benessere degli animali e l'inamovibilità della marcatura:

- per il benessere degli uccelli, è necessario che gli anelli non presentino bordi taglienti o ruvidi che possano causare ferite o abrasioni alla zampa o al piede. Il diametro deve essere adeguato alla dimensione del tarso; in particolare, non deve poter superare l'articolazione tra il tarso e la tibia, non deve scendere sulle dita, mentre deve poter scorrere liberamente lungo il tarso. Inoltre è preferibile che gli anelli siano costituiti di un materiale leggero e non soggetto ad alterazioni nel tempo e abbiano un peso omogeneo lungo il perimetro, in modo da non rimanere inclinati da un lato;
- l'inamovibilità è garantita da tre condizioni: gli anelli devono essere interi, privi di fenditura, devono avere un diametro tale da poter essere infilati attraverso il piede dei pulcini ma non in quello degli adulti e devono essere di un materiale non deformabile, dal quale si evince che il materiale più indicato per rispondere alle esigenze di cui sopra è il duralluminio e/o l'acciaio inox;
- della nota di Izler prot. n. M1.2022.0077700 del 4/5/2022 avente ad oggetto: "Identificazione richiami vivi di allevamento-richiesta valutazione di adeguatezza materiale anellini relativamente al benessere animale" con la quale l'istituto, sentito il Ministero della Salute, ritiene che per quanto attiene al benessere degli uccellini si sia espresso correttamente Ispra, con riferimento alla nota sopra citata, in quanto competente nella materia oggetto di trattazione;

**PRESO ATTO** inoltre che in sede di osservazioni alla revisione del regolamento regionale n. 16/2003 la VIII Commissione consiliare, nella seduta del 24 febbraio 2022, con nota 2018/XI.2.4.3.118 ha chiesto di prevedere la seguente disposizione: "Qualora a seguito di certificato medico veterinario sia necessario provvedere alla rimozione dell'anello identificativo originale dal tarso dell'uccello a causa di lesioni insorte ed a fini terapeutici, i competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio provvedono a fornire al proprietario richiedente un nuovo contrassegno inamovibile da apporre al tarso del predetto richiamo.";

**CONSIDERATO** che non è stato possibile accogliere la richiamata proposta, in quanto non pertinente all'argomento trattato con la DGR n. 6712 del 25/07/2022, che approvava le modifiche al r.r. 16/2003 e **RITENUTO**, quindi, di accoglierla in questa sede con modifiche, al fine di prevenire contraffazioni e consentire



un'efficace attività di controllo da parte dagli organi preposti alla vigilanza venatoria, come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale al presente atto, e di seguito riformulata:

"Qualora a seguito di certificato medico veterinario sia necessario provvedere alla rimozione dell'anello identificativo originale dal tarso dell'uccello a causa di lesioni insorte ed a fini terapeutici, i competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio provvedono a fornire ai soggetti deputati alla vigilanza venatoria, a seguito di richiesta del proprietario, un nuovo contrassegno inamovibile da apporre al tarso del predetto richiamo, identificato dalla Regione Lombardia.";

RITENUTO pertanto necessario integrare l'allegato 1 alla D.G.R. n. X/564 del 02/08/2013 ad oggetto: "Determinazioni in merito alla banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento, appartenenti alle specie di cui all'art. 4 della L. 157/92, detenuti dai cacciatori per la caccia da appostamento e in merito alle modalità di identificazione dei richiami vivi di cattura previste all'art. 5 della L. 157/92" con le prescrizioni inerenti alle caratteristiche tecniche degli anelli per la marcatura dei richiami d'allevamento, rispondenti ai criteri individuati nella sopra citata nota di Ispra del 13/04/2022, accogliere, con modifica l'osservazione della Commissione consiliare e fare salva ogni altra previsione contenuta nella D.G.R. X/564 del 02/08/2013, come riportato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

## Recepite le premesse;

- 1) di ripristinare, in esito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 126/2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lett. b) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8, l'operatività della banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento costituita con la DGR n. X/564 del 02/08/2013 e con i relativi provvedimenti attuativi;
- 2) di stabilire, anche a seguito dell'attività svolta dalla Consulta Faunistica Regionale, che gli anelli dei richiami d'allevamento devono essere interi, privi di fenditura, devono avere un diametro tale da poter essere infilati



attraverso il piede dei pulcini ma non in quello degli adulti e devono essere di un materiale non deformabile, dal quale si evince che il materiale più indicato per rispondere alle esigenze di cui sopra è il duralluminio e/o l'acciaio inox:

- 3) di stabilire che anche le associazioni gli enti e gli istituti ornitologici, di cui all'art. 26 c. 1 debbano utilizzare anelli con le caratteristiche di cui al punto 2);
- 4) di accogliere con modifiche la proposta espressa dalla VIII Commissione consiliare, nella seduta del 24 febbraio 2022, stabilendo che: "Qualora a seguito di certificato medico veterinario sia necessario provvedere alla rimozione dell'anello identificativo originale dal tarso dell'uccello a causa di lesioni insorte ed a fini terapeutici, i competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio provvedono a fornire ai soggetti deputati alla vigilanza venatoria, a seguito di richiesta del proprietario, un nuovo contrassegno inamovibile da apporre al tarso del predetto richiamo, identificato dalla Regione Lombardia.";
- 5) di integrare l'allegato 1 alla DGR n. X/564 del 02/08/2013 con le specifiche tecniche inerenti alle caratteristiche degli anelli per i richiami d'allevamento e le previsioni relative alle modalità con le quali tali anelli possono essere rimossi di cui ai precedenti punti 2) e 3), come riportato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 6) di fare salva ogni altra previsione contenuta nella D.G.R. X/564 del 02/08/2013 e nei decreti attuativi della stessa;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

#### ALLEGATO A

Modalità di identificazione dei richiami vivi di cattura e dei richiami d'allevamento

(Artt. 4 e 5 della L. 157/92 e Art.26 della L.R. 26/93)

Gli anelli inamovibili previsti dall'art. 5, comma 7, della l.157/92 e all'art. 26, comma 5, della l.r. 26/93, per l'identificazione di tutti i richiami vivi di cattura di cui all'art. 4 della l. 11 febbraio 1992 n. 157, devono avere le caratteristiche ed essere utilizzati secondo le modalità sotto riportate. Lo stesso anello potrà essere utilizzato, qualora, a seguito di certificato medico veterinario, sia necessario provvedere alla rimozione dell'anello identificativo originale dal tarso dell'uccello a causa di lesioni insorte ed a fini terapeutici, i competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio provvedono a fornire ai soggetti deputati alla vigilanza venatoria, a seguito di richiesta del proprietario, un nuovo contrassegno inamovibile da apporre al tarso del predetto richiamo, identificato dalla Regione Lombardia.

1. Caratteristiche dell'anello da utilizzare per i richiami di cattura e per le sostituzioni.

L'anello, che deve essere interamente composto in lega di alluminio, deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere costituito da un corpo centrale e due appendici, la prima con un rigonfiamento (bugna di bloccaggio), la seconda con un foro di alloggiamento della bugna (vedi anche figura 1);
- avere bordi coniati, non taglienti e non a spigolo vivo;
- avere uno spessore pari a 0,5 mm;
- avere il seguente diametro (inteso come diametro interno dell'anello chiuso) a seconda della specie:
  - 3,0 mm per Allodola (Alauda arvensis);
  - 4,5 mm per Tordo sassello (Turdus iliacus);
  - 4,5 mm per Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
  - 5,0 mm per Merlo (Turdus merula);
  - 5,0 mm per Cesena (Turdus pilaris);
  - 9,0 mm per Colombaccio (Columba palumbus).




Figura 1. Caratteristiche dell'anello.

2. Codice identificativo di ogni individuo da incidere sull'anello

L'anello deve riportare il codice identificativo di ogni individuo costituito da: sigla della provincia, sigla della specie e numero di serie, che deve essere inciso sulla parte esterna dell'anello e su due livelli: nella parte superiore la sigla della provincia e la sigla della specie, nella parte inferiore il numero di serie.

- Sigla della provincia: BG (Bergamo), BS (Brescia), CO (Como), CR (Cremona), LC (Lecco), LO (Lodi), MB (Monza-Brianza), MI (Milano), MN (Mantova), PV (Pavia), VA (Varese), SO (Sondrio).
- Sigla della specie:
  - Allodola: A;
  - Tordo sassello: S;
  - Tordo bottaccio: B;
  - Merlo: M;
  - Cesena: C;
  - Colombaccio: P;
- Numero di serie

Il numero di serie di ogni singolo individuo deve essere composto da sei cifre, comprensive di zeri, ad eccezione degli anelli di diametro 3,0 mm che, per motivi di leggibilità dei caratteri, devono avere il numero di serie composto da cinque cifre.

A titolo di esempio, si riportano, per ogni specie, i codici identificativi che dovranno essere incisi sugli anelli dei richiami vivi catturati e ceduti dalla Provincia di Bergamo:

	sigla provin	icia Alloc	lola			
livello superiore (anello con diametro 3,00 mm)	BG	Д	\			
livello inferiore (anello con diametro 3,00 mm)	0	0		0	0	1
	sigla provincia	Tordo sassello	1			
livello superiore (anello con diametro 4,5 mm)	BG	S				
livello inferiore (anello con diametro 4,5 mm)	0	0	0	0	0	1
	sigla provincia	Tordo bottaccio				
livello superiore (anello con diametro 4,5 mm)	BG	В				
livello inferiore (anello con diametro 4,5 mm)	0	0	0	0	0	1
ŗ	sigla provincia	Merlo	1			
livello superiore (anello con diametro 5,00 mm)	BG	M				
livello inferiore (anello con diametro 5,00 mm)	0	0	0	0	0	1
_	sigla provincia	Cesena				
livello superiore (anello con diametro 5,00 mm)	BG	С				
livello inferiore (anello con diametro 5,00 mm)	0	0	0	0	0	1

livello superiore (anello con diametro 9,00 mm) livello inferiore (anello con diametro 9,00 mm)

sigla provincia	Colombaccio				
BG	Р				
0	0	0	0	0	1

## 3. Modalità per rendere l'anello inamovibile

L'anello deve essere posizionato manualmente sul tarso di ogni individuo e chiuso fino all'inserimento della bugna di bloccaggio nel foro di adattamento.

Una volta chiuso, è necessario effettuare adeguata pressione con pinza a becco piatto per provocare lo schiacciamento e la deformazione della bugna di bloccaggio nel foro di adattamento al fine di rendere l'anello inamovibile.

#### 4. Caratteristiche dell'anello da utilizzare per i richiami di allevamento

Gli anelli dei richiami d'allevamento devono essere interi, privi di fenditura, devono avere un diametro tale da poter essere infilati attraverso il piede dei pulcini ma non in quello degli adulti e devono essere di un materiale non deformabile, dal quale si evince che il materiale più indicato per rispondere alle esigenze di cui sopra è il duralluminio e/o l'acciaio inox.